



**normativa**

## **LE NOVITA' PENSIONISTICHE PER I LAVORATORI PRECOCI**

***(D.P.C.M. 88/2017 – Circolare Inps n.99 del 16/06/2017)***

Il D.P.C.M. 87/2017, pubblicato in G.U. il 16 giugno 2017, reca il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, L. 232/2016, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci. Sul tema l'Inps ha pubblicato la circolare n. 99/2017 e ha reso operativa l'applicazione per la trasmissione telematica delle domande. Dal 1° maggio 2017 il requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per l'anno 2017, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, è ridotto a 41 anni per i lavoratori c.d. "precoci", in possesso cioè di almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del 19° anno di età e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, L. 604/1966, e avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;
- assistere da almeno 6 mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invaldità civile;
- essere lavoratori dipendenti impegnati da almeno 6 anni in via continuativa in attività particolarmente difficili e rischiose. I 6 anni si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di 12 mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell'allegato A), D.P.C.M. 87/2017;
- essere addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. "usuranti").

Possono beneficiare dell'anticipo anche i lavoratori iscritti alle forme di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa con anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Il beneficiario non può percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo per tutto il periodo di anticipo del trattamento pensionistico rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.

La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato è presentata con le consuete modalità telematiche alla sede Inps di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione. La presentazione e definizione della domanda di accesso al beneficio pensionistico sono subordinate rispettivamente, alla presentazione e all'esito dell'istruttoria della predetta domanda di riconoscimento delle condizioni. Contestualmente alla presentazione della



domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa e in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).

I soggetti che si trovino o potrebbero venire a trovarsi, anche in via prospettica, nelle condizioni previste entro il 31 dicembre 2017 devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni esclusivamente in via telematica entro il 15 luglio 2017; quelli che vengono o possono trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 1° marzo di ciascun anno. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate per l'anno 2017 dopo il 15 luglio 2017 e il 1° marzo di ciascun anno, sempre che siano pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall'Inps nell'anno di riferimento esclusivamente se residuino risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale.

Brescia, 10 luglio 2017

***per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:***  
*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it*